

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname

Modificazione del 19 gennaio 1989

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni modificate del contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 27 ottobre 1988¹⁾:

Art. 10 cpv. 1

¹ Ogni lavoratore ha diritto al seguente aumento di salario effettivo:

Zona salariale:	lavoratore qualificato	lavoratore ausiliario
I-V	45 cent. all'ora	40 cent. all'ora

Art. 12 cpv. 1

¹ Il datore di lavoro è tenuto a pagare nella media aziendale almeno i seguenti salari:

Zona salariale	lavoratore qualificato Fr.	lavoratore ausiliario Fr.
I	19.65	17.30
II + III	19.15	16.85
IV + V	18.55	16.30

¹⁾ FF 1988 III 1234

II

La presente modificazione entra in vigore il 1° febbraio 1989 con validità sino al 31 dicembre 1991.

19 gennaio 1989

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Delamuraz

Il cancelliere della Confederazione, Buser

2266

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Modificazione del 1 gennaio 1989

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1989
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	04
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	31.01.1989
Date	
Data	
Seite	214-215
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 903

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.